



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 160 del 07.10.2021

COPIA

Oggetto: Atto di indirizzo per la fornitura di libri di testo gratuiti a favore degli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole superiori in casi particolari

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di ottobre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 17:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ANNIS ILARIA	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	P
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Costituzione, in materia di istruzione, stabilisce:

- all'articolo 30 che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti;
- all'articolo 34 che "l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita";

Dato atto che, per la legislazione italiana, l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto- dovere all'istruzione ed alla formazione finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

Considerato che l'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo mediante l'istruzione e la frequenza nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso l'istruzione parentale;

Dato atto che, presso gli Istituti scolastici statali del Comune di Sestu la scelta dell'istruzione parentale quale alternativa alla frequenza presso un istituto scolastico, rappresenta un fenomeno in crescita, per quanto di dimensioni ancora molto contenute;

Visti:

- l'articolo 111 comma 4 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 il quale, in materia di modalità di adempimento dell'obbligo scolastico, stabilisce che i genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità;
- l'articolo 156 comma 1 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 il quale, in materia di fornitura gratuita dei libri di testo, stabilisce che agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai Comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1, del medesimo decreto;
- l'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, che disciplina che, in caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- l'articolo 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 76 del 2005 che individua come responsabili della vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione il Comune in cui risiede il minore e il Dirigente scolastico ove viene depositata la dichiarazione di istruzione parentale e la nota del MIUR 19837 del 6 luglio 2018 avente ad oggetto "Vigilanza adempimento obbligo scolastico" che ribadisce il duplice ruolo del Sindaco e del Dirigente scolastico;

- l'articolo 15 del Decreto Legislativo 112 del 2008 (convertito con modificazione dalla Legge 113 del 2008), che detta disposizioni circa il contenimento del costo dei libri scolastici, attraverso l'adozione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca indicante il prezzo dei libri di testo della scuola primaria;

- il Decreto Ministeriale n. 781/2013 che, nell'Allegato 1, definisce il "Libro di testo" come uno degli strumenti didattici per la realizzazione dei processi di apprendimento definiti dagli ordinamenti scolastici dei diversi ordini e gradi di istruzione, nonché per lo studio individuale e domestico.”;

- l'articolo 6, lettera c), della Legge Regionale 31 del 1984 che dispone che i Comuni determinino le modalità di acquisto e distribuzione dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie;

Considerato che, nel rispetto delle direttive impartite dall'articolo 6, lettera c), della Legge Regionale 31 del 1984, l'Amministrazione comunale provvede ogni anno alla fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni residenti nel territorio comunale che frequentano le scuole primarie mediante il sistema delle cedole librarie;

Considerato che il quadro normativo, per alcuni aspetti, è gravemente carente e che questa Amministrazione ritiene opportuno definire il proprio orientamento privilegiando un indirizzo di ampio respiro garantendo al minore, prioritariamente, un diritto costituzionale quale quello del diritto allo studio e, secondariamente, favorendo un clima di collaborazione tra Istituzioni e famiglie e di integrazione tra i diversi contesti formativi ed educativi, ove sia tangibile la dimostrazione dell'efficacia delle scelte educative nei confronti dei minori;

Dato atto, inoltre, che l'ambito della fornitura gratuita dei libri di testo è ristretto agli alunni residenti nel Comune e iscritti regolarmente ad una scuola primaria e che, nell'ambito degli interventi del diritto allo studio attuati dall'Assessorato Regionale all'Istruzione, è prevista la fornitura gratuita o semigratuita ai sensi dell'articolo 27 Legge 448/1998 in favore degli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado;

Risultando evidente che il "Libro di testo" possa essere acquisito a tutti gli effetti come uno degli strumenti utilizzabili dagli studenti che non frequentano la scuola e che l'impiego dei testi didattici adottati dall'Istituto scolastico può essere utile anche ai genitori che desiderano avere uno schema da seguire, pur facendo apprendimento naturale e libero, anche in funzione dell'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva;

Ritenuto, nell'interesse del bambino residente nel territorio comunale in regime di istruzione parentale per l'assolvimento della scuola primaria, che per un effettivo ed efficace percorso di apprendimento, possa essere riconosciuto il diritto alla fornitura gratuita dei libri di testo mediante il sistema della cedola libraria, sia per l'acquisto dei testi scolastici adottati dalla scuola sia in caso di altri strumenti didattici (libri di testo) selezionati dai genitori/tutori previo nulla-osta dell'Istituto scolastico presso il quale è stata presentata la comunicazione, entro il limite della spesa approvata dal MIUR nell'anno scolastico di riferimento;

Ritenuto inoltre che, nell'ottica di mantenere aperto e flessibile il rapporto tra gli alunni che si avvalgono dell'istruzione parentale e il Sistema educativo territoriale, l'Amministrazione Comunale possa prevedere il coinvolgimento di tutti i bambini, indipendentemente dall'iscrizione e frequenza ad un istituto scolastico, nelle attività programmate dal Comune, sia che si tratti di iniziative culturali (partecipazione a rappresentazioni) che di eventi ufficiali (cerimonie, celebrazioni, commemorazioni ecc.) nei quali siano coinvolti gli alunni

della scuola dell'obbligo, al fine di garantire la partecipazione attiva e consapevole di tutti gli studenti alla vita civica, culturale e sociale della comunità cittadina e, al contempo, stimolare i genitori a consentire la frequenza delle lezioni nell'ambito di un percorso scolastico da parte del loro figlio;

Accertata, inoltre, la necessità di un costante raccordo tra Istituzioni scolastiche e Comune e ritenuto di dover concordare con le Dirigenti scolastiche le procedure più idonee da adottare per l'assolvimento del dovere di vigilanza;

Dato atto che il Comune di Sestu è interessato da numerose movimentazioni demografiche in termini di variazioni anagrafiche per emigrazione immigrazione nel corso dell'anno scolastico;

Considerata l'esigenza di disciplinare il caso di alunni di nuova iscrizione anagrafica, verificatasi nel corso dell'anno scolastico, e frequentanti la scuola primaria che hanno già fruito, nel territorio comunale di provenienza, della fornitura gratuita dei libri di testo;

Stante l'assenza di disciplina in ambito statale e regionale e di pronunce giurisprudenziali, perlomeno ignote alla data odierna a questa Amministrazione comunale, riferite al caso indicato al capo precedente;

Richiamata la nota del MIUR recante Prot. 817 del 10 aprile 2014 con la quale il Ministero, in risposta ad un quesito formulato dalla Regione Veneto, per stabilire se uno studente della scuola primaria, nel corso del medesimo anno scolastico, possa vantare il diritto di ottenere una doppia fornitura gratuita di testi scolastici, per effetto del trasferimento dalla scuola di iniziale iscrizione ad un'altra, alla quale il predetto Ministero ha affermato che «uno studente che ha già beneficiato della fornitura gratuita dei libri di testo non può ottenere una seconda fornitura gratuita nel corso dello stesso anno scolastico» ma ha, nel contempo, rappresentato la necessità di sollecitare l'istituzione scolastica presso la quale lo studente in questione si è trasferito, al fine di adottare in considerazione dello stato di disagio della famiglia di appartenenza ogni utile deliberazione da parte del Consiglio di Istituto/classe che consenta all'alunno di conservare i libri di cui è già in possesso;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espressa ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000, che si riporta in calce;

Con voti unanimi,

DELIBERA

1. Di approvare le seguenti linee di indirizzo in materia di istruzione parentale:

- di garantire la fornitura gratuita dei libri di testo in favore degli alunni/studenti residenti, in regime di istruzione parentale, per l'assolvimento della scuola primaria attraverso la concessione della cedola libraria con le medesime modalità previste per gli alunni iscritti e frequentanti la scuola primaria e residenti nel Comune sia per l'acquisto dei testi scolastici adottati dalla scuola sia in caso di altri strumenti didattici (libri di testo) selezionati dai genitori/tutori, previo nulla-osta dell'Istituto scolastico presso il quale è stata presentata la comunicazione, entro il limite della spesa approvata dal MIUR nell'anno scolastico di riferimento;
- di concordare, con le rispettive Istituzioni scolastiche, le procedure più idonee da adottare per l'assolvimento del dovere di vigilanza;

- di verificare presso il competente Assessorato Regionale la possibilità di estendere, agli alunni in istruzione parentale, l'accesso ai contributi per la fornitura dei libri di testo per i cicli successivi alla scuola primaria, con le modalità già previste dai bandi regionali;
 - di non concedere la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni di nuova iscrizione anagrafica, verificatasi nel corso dell'anno scolastico, e frequentanti la scuola primaria che hanno già fruito, nel territorio comunale di provenienza, della fornitura gratuita dei libri di testo;
2. Di assegnare al Responsabile del Settore Pubblica Istruzione le direttive generali contenute nel presente provvedimento e di dare mandato al medesimo per lo svolgimento di tutti i successivi adempimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
 3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio comunale;
 4. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato Decreto Legislativo 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/10/2021 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **08/10/2021** al **23/10/2021** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 08/10/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 23/10/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 08.10.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE